

ORIGINALE

12911



.SH

Processi
E CONVENZIONI



CORTE DI APPELLO
DI MILANO

TRIBUNALE ORDINARIO
DI MILANO



OSSERVATORIO
SULLA GIUSTIZIA
CIVILE
DI MILANO



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

LINEE GUIDA

La Corte d'Appello di Milano, nella persona del Presidente Dott.ssa Marina Anna Tavassi, e del Presidente della relativa Sezione Minori, Persone e Famiglia, Dott. Fabio Tucci,

e

il Tribunale di Milano, nella persona del Presidente Dott. Roberto Bichi, e del Presidente della relativa Sezione Famiglia, Dott.ssa Anna Cattaneo,

e

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nella persona del Presidente Avv. Remo Danovi,

e

l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, nella persona della Dott.ssa Elena Riva Crugnola,

considerato che

è comune interesse della parti ricercare delle linee guida nella determinazione delle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti nel momento della separazione dei genitori

ritenuto che

la diffusione di una prassi condivisa possa risolvere o quantomeno limitare le ragioni del conflitto nel momento della crisi familiare

approvano le seguenti Linee Guida

**Linee guida
spese extra assegno di mantenimento per figli minori
e figli maggiorenni non economicamente indipendenti**

Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affidamento esclusivo; in caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori

L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.

Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale.

Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).

Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:

- **spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- **spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:** a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale,

ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;

- **spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;

- **spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:** a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;

- **spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);

- **spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:** a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;

Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.

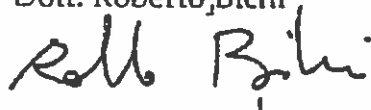
Milano, 14 novembre 2017

Firme

Presidente della Corte d'Appello di Milano
Dott.ssa Marina Anna Favassi



Presidente del Tribunale
Dott. Roberto Bichi



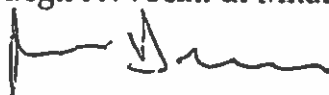
Presidente della Sezione Minori, Persone e Famiglia Corte d'Appello di Milano
Dott. Fabio Tucci,



Presidente della Sezione Famiglia del Tribunale
Dott.ssa Anna Cattaneo



Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano,
Avv. Remo Danovi



Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano,
Dott.ssa Elena Riva Crugnola

